

## **REGOLAMENTO DEI LAVORI CONGRESSUALI**

### **Art. 1 - Assemblee degli Ordini**

Ricevuto l'avviso di convocazione del Congresso Nazionale Forense, i Presidenti dei Consigli degli Ordini convocano, per una data antecedente di almeno 60 giorni quella fissata per l'apertura del Congresso, l'assemblea degli iscritti all'albo degli Avvocati e degli elenchi annessi, per dibattere i temi congressuali ed eleggere i Delegati effettivi e supplenti.

L'assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi presso il Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data fissata e per gli Ordini con oltre duemila iscritti anche mediante manifesti da affiggersi in tutti gli uffici giudiziari di competenza e, occorrendo, da pubblicizzarsi a mezzo stampa.

Le assemblee si svolgono secondo le modalità e i tempi adottati in quel circondario per il primo turno di votazione per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua vece, il Consigliere più anziano per iscrizione all'albo presiede l'assemblea, ne regola lo svolgimento, nomina gli scrutatori e proclama, al termine dello scrutinio, i risultati.

L'assemblea è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione dell'assemblea può essere prevista per lo stesso giorno della prima. Il Presidente dell'assemblea illustra i temi ed i documenti congressuali. E' consentita la votazione di ordini del giorno attinenti ai temi congressuali.

### **Art. 2 - Elezione dei Delegati**

L'assemblea elegge un delegato sino a trecento iscritti all'albo od elenco annesso, o frazione superiore a cento sino a 6.000 iscritti e, in modo progressivo, un delegato ogni 400 sino a 10.000 iscritti, un delegato ogni 500 sino a 15.000 iscritti e un delegato ogni 600 oltre i 15.000 iscritti.

Il numero degli iscritti a ciascun Ordine è computato al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si svolge il Congresso.

L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto e con voto limitato ai due terzi del numero dei delegati da eleggere approssimato per difetto.

Non è consentita, ai fini dell'espressione di voto, alcuna delega. Risultano eletti quali Delegati effettivi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

I candidati non eletti, sulla base dei voti riportati e in numero pari a quello degli effettivi, sono inseriti nell'elenco dei Delegati supplenti, a cui si attingerà in caso di necessità, secondo l'ordine di graduatoria.

### **Art. 3 - Comunicazioni e reclami**

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine curerà l'invio alla Segreteria generale del Congresso ed alla segreteria del Consiglio Superiore dell'Avvocatura., entro i quindici giorni successivi, di copia del verbale sottoscritto da lui e dal Segretario, attestando l'esito e la regolarità delle votazioni. Di ciascun delegato è fatto obbligo di indicare tutti i dati anagrafici e di rintracciabilità anche per via telematica (numero telefonico, di telefax ed indirizzo e-mail).

Eventuali reclami avverso i risultati elettorali di ciascun Ordine dovranno essere proposti, nelle 48 ore successive alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Verifica Poteri del Congresso, di cui al successivo art. 9, inviandone copia al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

La Commissione Verifica Poteri deciderà nei venti giorni successivi alla ricezione.

### **Art. 4 - Quota d'iscrizione**

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine curerà altresì il versamento della quota d'iscrizione al Congresso nella misura e nei termini fissati dal Comitato Organizzatore e con le modalità indicate dalla Segreteria generale del Congresso.

### **Art. 5 - Partecipanti al Congresso**

Partecipano al Congresso Nazionale Forense, con diritto di voto, i Presidenti dei Consigli degli Ordini ed i Delegati eletti dalle assemblee degli iscritti.

La partecipazione al Congresso da parte dei delegati di un Consiglio dell'Ordine comporta l'accettazione dello statuto Congressuale, del regolamento e l'assunzione dell'obbligo di contribuire al finanziamento del Consiglio Superiore dell'Avvocatura nei termini e modi previsti dal regolamento.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, in caso di impedimento a partecipare al Congresso, potrà essere sostituito da altro componente del Consiglio, da questo designato.

Non è ammesso il voto per delega.

Partecipano altresì, senza diritto di voto, gli avvocati ed i praticanti che si iscrivono al Congresso. L'iscrizione al Congresso comporta l'accettazione del suo Regolamento.

L'Ufficio di Presidenza può autorizzare soggetti non iscritti ad assistere ai lavori congressuali. I partecipanti possono presentare comunicazioni sui temi congressuali nei tempi indicati dalla Segreteria generale, che ne curerà la diffusione.

#### **Art. 6 Segreteria generale del Congresso e costi di organizzazione**

la Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, designato dal Consiglio dell'Ordine ospitante e da undici componenti, nominati dal Comitato organizzatore di cui all'art. 4 dello Statuto, due designati dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura, due designati dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense. I componenti che siano nominati in ragione della carica da essi ricoperta possono delegare le funzioni ad un altro componente dell'organo al quale appartengono.

La Segreteria ha sede presso l'Ordine ospitante. Essa provvede ad organizzare il Congresso ed in particolare ad organizzare i servizi logistici e di stampa, a diramare gli inviti, a curare i rapporti ed i contatti con gli Ordini e con le Associazioni forensi, a curare la compilazione dei verbali e a raccogliere gli atti ufficiali e a curarne la trasmissione alla segreteria Organismo Unitario dell'Avvocatura.

I costi dell'organizzazione del Congresso sono a carico dell'Ordine ospitante.

Il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense corrispondono, entro sessanta giorni dalla formale convocazione del congresso, un contributo fisso alle spese di organizzazione la cui entità viene determinata di volta in volta d'intesa tra gli stessi. Ai fini della gestione economica del Congresso, il Presidente dell'Ordine ospitante potrà conferire al Segretario generale apposita procura.

Il Segretario Generale, ovvero il Presidente dell'Ordine ospitante, qualora non abbia conferito la procura di cui al comma precedente, avrà l'obbligo ha obbligo di rendiconto delle spese al Comitato Organizzatore entro 120 giorni dalla conclusione del Congresso. Oltre ad una percentuale pari al 40% delle quote di iscrizione dei singoli Consigli dell'Ordine, eventuali residui attivi della gestione dell'organizzazione del Congresso verranno devoluti al Consiglio Superiore dell'Avvocatura per la prosecuzione dell'attività statutaria di attuazione dei deliberati congressuali.

#### **Art. 7 - Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza è costituito dai Presidenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, del C.N.F. e della Cassa di Previdenza Forense, nonché dai Presidenti dei Consigli degli Ordini distrettuali e circondariali del luogo ove ha sede il Congresso.

L'Ufficio di Presidenza è coordinato e convocato dal Presidente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura e si insedia almeno 60 giorni prima la data d'inizio del Congresso.

L'Ufficio di Presidenza regola lo svolgimento dei lavori, fissa la durata degli interventi, ne determina l'ordine, chiude la discussione, indica i Presidenti delle sedute o delle sessioni, formula o ammette per ciascun tema le proposte o le mozioni definitive da sottoporre all'approvazione del Congresso.

L'Ufficio di Presidenza nomina i Presidenti ed i componenti delle Commissioni: Verifica Poteri; Coordinamento delle mozioni; per lo Statuto, Regolamento e Organizzazione.

#### **Art. 8 - Votazioni e Reclami**

L'Ufficio di Presidenza determina altresì le modalità delle votazioni, per le mozioni e per qualsiasi altra deliberazione, tra le seguenti:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale;
- c) per voto segreto, preferibilmente con modalità elettroniche.

I reclami avverso i risultati delle votazioni devono essere proposti, a pena di decadenza, nelle 24 ore successive, all'Ufficio di Presidenza, che deciderà nei 30 giorni successivi, salvo che per quelle che richiedano decisione immediata per consentire la prosecuzione dei lavori.

#### **Art. 9 - Commissione Verifica Poteri**

La Commissione Verifica Poteri è composta di 7 membri nominati dall'Ufficio di Presidenza all'atto del suo insediamento.

Nomina al suo interno il Segretario e delibera a maggioranza.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri. Qualora nella votazione non sia possibile raggiungere la maggioranza, prevarrà il voto del Presidente.

Almeno 48 ore prima dell'apertura del Congresso la Commissione verifica i dati relativi agli iscritti di ciascun Ordine, il numero dei Delegati attribuiti dalle norme di Statuto, la sussistenza dei requisiti e decide sui reclami.

La Commissione certifica la presentazione e verifica la regolarità della presentazione delle mozioni e delle proposte di emendamento allo Statuto.

Fino all'apertura dei lavori congressuali, la Commissione avrà sede presso il Consiglio Superiore dell'Avvocatura.

#### **Art. 10 - Commissione Coordinamento delle Mozioni**

La Commissione per il Coordinamento delle mozioni è composta di 9 membri nominati dall'Ufficio di Presidenza prima dell'inizio dei lavori congressuali.

Nomina al suo interno il Segretario.

La Commissione riceve le mozioni dalla Commissione Verifica Poteri e, ove possibile, anche sentiti i presentatori, coordina e accorpa in un unico documento le proposte presentate e provvede alla loro diffusione.

Mozioni e raccomandazioni sui temi congressuali, sottoscritte da almeno 50 Delegati, devono essere presentate alla Commissione Verifica Poteri, salvo deroghe disposte dall'Ufficio di Presidenza, entro le ore 17 del giorno precedente quello fissato per l'apertura della discussione e della votazione delle mozioni secondo il programma congressuale.

#### **Art. 11 - Commissione Statuto, Regolamento e Organizzazione**

La Commissione per lo Statuto, il Regolamento e l'Organizzazione è composto di 7 membri, nominati dall'Ufficio di Presidenza prima dell'inizio dei lavori congressuali.

La Commissione nomina al suo interno il Segretario.

La Commissione riceve le proposte di modifica dello Statuto dalla Commissione Verifica Poteri e redige uno schema di proposta di modifica - nel quale siano coordinati gli emendamenti presentati - da sottoporre al Congresso.

Le proposte di emendamento allo Statuto, sottoscritte da almeno 50 Delegati, devono essere presentate alla Commissione Verifica Poteri, almeno 48 ore prima dell'apertura della discussione e della votazione delle modifiche statutarie secondo il programma congressuale.

#### **Art. 12 - Elezione del Presidente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura**

I Delegati al Congresso di ciascun distretto procedono all'elezione del Presidente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura che dovrà essere scelto tra i rappresentanti dell'Assemblea del Consiglio Superiore dell'Avvocatura eletti nelle forme previste dal regolamento del Consiglio.

La votazione avviene in forma segreta, risulta eletto colui che alla prima votazione abbia riportato i voti della maggioranza dei delegati.

Nel caso in cui la maggioranza non si raggiunga si procede a votazione di ballottaggio tra coloro che abbiano riportato almeno un voto.

Nella votazione di ballottaggio risulta eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano. L'esito della votazione verrà comunicato immediatamente all'Ufficio di Presidenza del Congresso. Eventuali reclami avverso le votazioni dovranno essere proposti, a pena di decadenza, nelle 24 ore successive all'Ufficio di Presidenza, che deciderà nelle 48 ore successive.

#### **Art. 13 - Conclusione dei lavori**

I lavori si concludono:

- con l'approvazione delle mozioni e con l'elezione del Presidente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
- con l'indicazione della data in cui si svolgerà il successivo congresso.

Il Segretario generale del Congresso cura la conservazione degli standardi e la consegna al Segretario generale del successivo Congresso.

#### **Art. 14 - Individuazione delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative**

Ai fini dell'applicazione delle varie norme statutarie che fanno riferimento alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale si stabilisce che il Congresso Nazionale Forense potrà procedere al riconoscimento, in aggiunta a quelle già riconosciute, come associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di quelle che abbiano i seguenti requisiti:

- a) l'associazione deve essere costituita da almeno quattro anni ed avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, con un numero di sedi sul territorio nazionale non inferiore a venti o in almeno otto diverse Regioni;
- b) lo statuto dell'associazione deve espressamente prevedere come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti, nonché la sensibilizzazione sulle tematiche della Giustizia e della professione forense;
- c) lo statuto deve prevedere modalità di elezione degli organi associativi su base democratica.

La domanda tesa al riconoscimento congressuale dovrà pervenire alla sede del Consiglio Superiore dell'Avvocatura entro il termine di giorni 30 antecedenti la data di inizio dei lavori congressuali ed essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Statuto vigente e atto costitutivo;
- b) Elenco delle sedi territoriali con indicazione dei relativi responsabili;
- c) Documentazione attestante l'attività svolta a livello nazionale e nelle sedi territoriali dalla costituzione al momento della presentazione della domanda;
- d) Dichiarazione di impegno all'adozione di un codice etico, entro mesi sei dall'eventuale ottenuto riconoscimento.